



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Programmazione unitaria 2014-2020 - Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese" - Azione 3.3.1. Cofinanziamento del MISE - D.G.R. n. 48/29 del 06.09.2016. "Piccole e Medie Imprese Efficienti" - Miglioramento dell'efficienza energetica nelle PMI nel territorio della Sardegna". BANDO PICCOLE E MEDIE IMPRESE EFFICIENTI.

F.A.Q. del 12.12.2016

**1) Il contatore presente sul sistema tiene conto anche delle richieste sul fondo per i progetti di efficientamento energetico individuati dalle diagnosi energetiche?**

Per ragioni tecniche relative alla configurazione del sistema, il contatore presente sul sistema SIPES calcola esclusivamente le richieste relative agli interventi per le diagnosi energetiche e adozione di sistemi di gestione ISO 50001. Per ogni richiesta di diagnosi energetica approvata, l'Assessorato alloca € 40.000 sul fondo per gli investimenti sui progetti di efficientamento energetico. Ciò significa che, in considerazione del fatto che il fondo per gli investimenti ammonta a €. 1.920.000, l'Assessorato potrà ammettere inizialmente fino a 48 interventi (€ 1.920.000 diviso € 40.000), che potranno poi progressivamente aumentare con le risorse eventualmente liberate dalla definizione dell'ammontare di ciascun progetto di efficientamento energetico ammesso a contributo.

**2) L'azienda presenta i documenti richiesti e a tali documenti e alla pratica viene dato un punteggio. Solo in questo momento l'azienda sa per certo se gli verrà concesso il finanziamento oppure no. Quindi deve "rischiare" a proprie spese la diagnosi energetica e il progetto definitivo oppure anche se l'azienda non è ammessa perché prende un punteggio inferiore a 60 prende il contributo per la diagnosi e le spese tecniche?**

Si rimanda alla FAQ del 18.11.2016, quesito n. 4:

Qualora dal rapporto di diagnosi energetica, redatto e certificato dai soggetti di cui all'art. 8 delle disposizioni attuative, non emerga alcun intervento con i requisiti di finanziabilità previsti dal bando, il contributo per la redazione della sola diagnosi può essere concesso nell'ipotesi in cui l'impresa realizzi a sue spese un intervento di efficientamento energetico con tempo di ritorno superiore a 4 anni oppure la stessa adotti delle modifiche gestionali purchè sia documentato, attraverso il modello ENEA, il risparmio energetico conseguito. Ai sensi dell'art. 15, l'Amministrazione regionale potrà effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

**3) La domanda può essere trasmessa da un soggetto diverso dal Legale rappresentate?**

L'art. 11 delle disposizioni attuative prevede che la domanda possa essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante o da un suo procuratore. All'art. 13, nella descrizione della FASE 1, al comma 2, si prevede che la manifestazione di interesse, redatta esclusivamente attraverso il sistema Sipes, dovrà essere corredata da: *"lettera e) Copia della procura speciale nel caso di firmatario diverso dal legale rappresentante."* La procura dovrà possedere i requisiti di forma previsti dal codice civile e dovrà attestare i poteri del sottoscrittore alla data pari o antecedente la presentazione della domanda.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

**4) Il costo della diagnosi energetica quando può essere recuperato? (nella misura prevista del 50%). Quanto dura l'istruttoria della prima fase?**

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda alla fase 2 (per coloro che hanno ricevuto la comunicazione di ammissibilità nella fase 1), l'Amministrazione regionale approva gli esiti istruttori e adotta, in caso di esito positivo, il provvedimento di concessione provvisoria del contributo. A seguito del provvedimento di concessione l'impresa può richiedere l'erogazione del contributo secondo le seguenti modalità:

- la prima quota a titolo di anticipazione fino ad un massimo del 40% del contributo concesso attraverso la prestazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'importo anticipato.

*In alternativa*

- per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), in misura non superiore a 2 (due). L'erogazione per SAL è subordinata al pagamento anticipato, da parte dell'impresa beneficiaria, di almeno il 50% del valore del piano aziendale approvato.

**5) Vorrei sapere se l'intervento energetico conseguente alla diagnosi, possa riguardare anche la sostituzione dei corpi luce a bassa efficienza energetica attualmente utilizzati.**

**6) Nell'ambito di un intervento di efficientamento energetico può comprendersi un intervento di sostituzione infissi e serramenti nell'unità operativa/produttiva dell'azienda? E interventi sulla pavimentazione?**

Come specificato nella scheda tecnica allegata al bando, gli interventi ammessi possono essere, a titolo esemplificativo:

- Sostituzione di motori elettrici obsoleti con motori ad alta efficienza;
- Installazione di impianti solari termici;
- Sostituzione di centrali di compressione e soffianti obsolete con centrali ad alta efficienza;
- Installazione di sistemi di regolazione della velocità per motori elettrici;
- Sostituzione di lampade tradizionali con lampade a LED;
- Interventi di manutenzione sulle rete aria compressa;
- Interventi di rifasamento delle utenze elettriche;
- Interventi di sostituzione impianti frigoriferi ad alta efficienza;
- Interventi di riqualificazione delle centrali di produzione di calore;
- Interventi di manutenzione delle reti vapore;
- Installazione di scambiatori di calore;
- Interventi di riqualificazione delle utilities calore;
- Sostituzione scaricatori di condensa;
- Installazione di impianti di micro-cogenerazione ad alta efficienza.

**7) All'articolo 10 delle disposizioni attuative al bando, riguardo agli interventi di efficientamento energetico vengono considerati "non ammissibili le spese di pura sostituzione". Domanda: la sostituzione di lampade a led rispetto a lampade meno efficienti (esempio neon), è intervento finanziabile o è considerato intervento di "pura sostituzione" di lampade?**

E' ammissibile laddove, come previsto dall'art. 7 delle disposizioni attuative, l'intervento garantisca il miglioramento di almeno un Indicatore di Prestazione Generale (IPG) di cui al modulo per la rendicontazione predisposto da ENEA relativo ad un determinato vettore energetico selezionato su base annua rispetto al livello pre-intervento rilevato in fase di diagnosi per un determinato vettore energetico individuato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

8) Una PMI deve sostituire una cella frigo con una più efficiente in quanto a coibentazione e motore, ma è anche probabile che dal giorno della domanda di contributo al giorno di effettuazione dell'intervento possa anche trasferirsi di immobile. Domanda: è ammesso l'intervento che si verifichi su un immobile diverso rispetto a quello indicato in domanda, e cioè se la nuova cella frigo è installata al posto della vecchia sull'immobile in cui nell'intermezzo fra domanda di contributo e concessione del contributo la PMI si è trasferita, l'intervento è considerato ammissibile?

9) In caso di ammissione della domanda di contributo, la diagnosi energetica da effettuare nella fase 2 può essere eseguita da soggetto certificato diverso da quello indicato nella fase uno, o al contrario è obbligatorio che a eseguire la diagnosi energetica sia lo stesso soggetto il cui preventivo è stato allegato alla manifestazione di interesse della fase 1?

La fase 1 è finalizzata ad espletare un'istruttoria di ammissibilità della domanda e la sede operativa nella quale verrà realizzato l'intervento e il soggetto certificato rientrano tra queste verifiche, che non è possibile modificare successivamente, salvo casi debitamente documentati di forza maggiore non prevedibili e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, valutati caso per caso.

10) In caso di PMI multisito la diagnosi energetica va svolta solo su un sito aziendale o su tutti i siti aziendali operando eventualmente una loro selezione per siti significativi? Nel caso la diagnosi fosse da eseguire su più siti aziendali, pur nel rispetto dei limiti di contributo previsti dal bando, l'intervento/i di efficientamento anche di diversa natura (ma pur sempre complessivamente nel rispetto del tempo inferiore ai 4 anni di ritorno dell'investimento) può essere fatto su più siti aziendali? Nel caso di obbligo di diagnosi su un solo sito, come deve essere selezionato tale sito? è una libera scelta del cliente o esiste un criterio di selezione per la diagnosi?

La diagnosi energetica può riguardare più sedi operative dell'impresa proponente, purchè tutte localizzate in Sardegna. L'intervento di efficientamento, purchè rispetti le caratteristiche richieste dal bando, può essere realizzato esclusivamente in una sede operativa individuata dall'impresa al momento della presentazione della domanda.

11) Nella faq n. 3 del 18.11.2016 si riporta: *"Il preventivo e i conseguenti giustificativi di spesa della diagnosi energetica intestati a soggetto diverso dall'EGE possono essere ammessi nell'ipotesi in cui la stessa dichiari e possa documentare che vi sia un rapporto organizzativo con l'EGE (ad esempio è socio della società di ingegneria, ha un rapporto di lavoro dipendente, ha una lettera di incarico). Resta fermo che la certificazione del titolo e la redazione della diagnosi energetica fanno capo esclusivamente all'EGE"*. La suddetta condizione si ritiene valida anche nel caso in cui il rapporto organizzativo sia stipulato tra la società di ingegneria e una ESCO (ad esempio tramite contratto di collaborazione o lettera di incarico)?

Sì, purchè in sede di istanza venga allegata, insieme al preventivo, la lettera di incarico. Si fa presente che l'Amministrazione regionale rimane estranea dalle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto giuridico.

12) Un'impresa iscritta da 2 o più anni può usufruirne del bando su un locale nuovo? E cioè può usufruire del contributo per farsi installare impianti ad alta efficienza energetica per un locale, in affitto o di proprietà, nuovo non ancora operante? Il secondo quesito è attinente sempre al censimento dell'impresa e cioè può partecipare un impresario che non ha ancora compiuto i due anni di attività ma ha rilevato l'attività del padre per causa decesso di quest'ultimo?



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Il bando richiede che l'impresa sia regolarmente costituita da almeno 2 anni e iscritta nel registro delle imprese (dichiarazione oggetto di verifica in sede di istruttoria), pertanto il requisito è richiesto in generale e non per la specifica sede operativa. Tuttavia è indispensabile che la stessa abbia uno storico, necessario per soddisfare la finalità del bando e garantire il miglioramento di almeno un Indicatore di Prestazione Generale (IPG) di cui al modulo per la rendicontazione predisposto da ENEA relativo ad un determinato vettore energetico selezionato su base annua rispetto al livello pre-intervento rilevato in fase di diagnosi per un determinato vettore energetico individuato.

**13) Quanto può scaricare fiscalmente l'impresa della spesa complessiva del progetto avendo usufruito dell'agevolazione a fondo perduto?**

Il contributo del bando non è cumulabile con altri aiuti di stato di qualsiasi natura.